

IL CONTRIBUTO DEL COORDINAMENTO



- Al Comandante la Stazione CARABINIERI di ANDALO - Via Fovo 38010 ANDALO (TN) e per conoscenza e competenza:
- Al Sindaco di Andalo, Sig. Ruggero Ghezzi - 1, Piazza Centrale 38010 ANDALO (TN)
- Al Dr. Claudio Lenzi - 35, via Degasperì 38100 TRENTO
- Al Presidente Holiday Camper Club Rovereto Sezione di Trento

Spettabile Comandante, abbiamo letto la lettera in attached e siamo interessati a sapere se è stato provveduto a far verbalizzare l'insistenza della sbarra limitatrice la circolazione stradale in violazione del Codice della Strada e, quindi, essendo soggetta al sanzionamento, aver provveduto ad intimare al Sindaco la relativa rimozione.

Confidiamo nel vostro tempestivo intervento per applicare, anche nel comune di Andalo, la legge nazionale.

Si coglie l'occasione per ricordare che il Codice della Strada è una fonte di rango primario, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario, che non può essere superato da una Ordinanza e/o atto amministrativo locale.

Inoltre, si coglie altresì l'occasione per ricordare che un ostacolo artificiosamente realizzato, installato trasversalmente, che, limitando la circolazione stradale, compromette la sicurezza stradale e viola:

- **il comma 6 dell'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada** in quanto la sbarra metallica posta a mt. 2 dal suolo (esatta dizione: dissuasore di sosta) non è corredata dell'autorizzazione del Ministero competente. Alcuni sindaci asseriscono che quanto installato non richiede l'approvazione Ministeriale perché deve considerarsi limitatore di sagoma/portale metallico e non dissuasore di sosta. In parole povere, attribuendo al dissuasore di sosta una definizione di tipo strutturale (portale metallico, limitatore di sagoma), ma è un evidente tentativo di aggirare proprio quanto previsto dall'art. 180 dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

- **l'articolo 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada** perché nella strada e/o parcheggio non sussistono altezze inferiori ai due metri che ne giustificano tecnicamente l'installazione,

- **l'articolo 185 del Codice della Strada** perché finalizzato, non già a soddisfare esigenze tecniche per la sicurezza della circolazione stradale ma volto ad impedire la circolazione stradale delle autocaravan. E' oltremodo evidente come l'installazione di un dissuasore di sosta all'entrata dei parcheggi ha il solo scopo di superare con un'ordinanza sindacale la legge nazionale (articolo 185 del Codice della Strada) impedendo alle famiglie in autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle altre famiglie giunte in analogo territorio in autovettura.

- **gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 e quanto previsto nel D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996** perché limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico.

Si ricorda inoltre:

- la lettera prot. 5606, datata 31 ottobre 1996, dell'Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di

Trento/Ministero Lavori Pubblici che diffida i sindaci per la difforme installazione di sagome limitatrici perché l'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale e domanda al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze. In detta lettera si precisa " ...Con la citata nota il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco del parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale. Per quanto sopra si DIFFIDA i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della Strada o del Regolamento significando che per ogni eventuale danno a persona o cosa provocato agli utenti della strada saranno responsabili sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni Comunali. In ogni caso di mancato adeguamento al disposto di Legge questo Ispettorato pur con rammarico deve evidenziare quanto specificatamente espresso dall'art. 45 del CdS ai commi 2, 3, 4 e 7. DEMANDA al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze."

- **lettera prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 5 marzo 1997**, dell'Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale/Ministero Lavori Pubblici di Roma ove si ribadisce che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" s'intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, pertanto, non è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione. Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso d'alcuni veicoli, la responsabilità per il verificarsi d'eventuali inconvenienti od incidenti, riconducibili alla presenza di ostacoli artificiosamente realizzati, ricade sull'amministrazione comunale.

- **la Sentenza n. 32773, depositata il 3 settembre 2001, della Terza Sessione Penale della Corte di Cassazione** ricorda che il tenore letterale dell'art. 24 della legge 104/92 non lascia dubbi sulla responsabilità penale di progettare e costruire con barriere che impediscono l'accesso ai disabili nonché impedire o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc....

Visti gli ottimi rapporti che hanno contraddistinto negli anni la nostra collaborazione con le Forze di Polizia, in particolare con l'Arma dei Carabinieri, confidiamo di leggerla

Cordiali saluti da Pier Luigi Ciolli